

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Campodarsego, 22 gennaio 2024

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Prot. P – 1/2024

AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI LAVORO

DECRETO DELEGATO IRPEF

Dal 2024 scaglioni di reddito ridotti a tre

Il D.Lgs. 216/2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303) introduce il primo pacchetto di norme attuative finalizzate alla revisione del sistema d'imposizione del reddito delle persone fisiche, nonché alla graduale riduzione della relativa imposta.

Dopo le prime modifiche introdotte dalla L. 234/2021, l'iter di revisione dell'IRPEF si concretizza maggiormente con l'intervento dell'art. 1 che riduce a tre gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote progressive di tassazione.

In particolare, per l'anno 2024, l'imposta è calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

| | |
|--|------|
| fino a 28.000 euro | 23%; |
| oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro | 35%; |
| oltre 50.000 euro | 43%. |

Rispetto alle aliquote ed agli scaglioni in vigore nel 2023, viene aumentata la soglia di reddito tassabile con l'aliquota del 23% e, al contempo, è stato soppresso lo scaglione con l'aliquota del 25%.

Detrazione lavoro dipendente

Per il 2024 è stata, altresì, **incrementata da 1.880 a 1.955 euro**, la detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro, di cui all'art. 13 c. 1, lett. a) TUIR.

Così facendo, il legislatore ha ampliato fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi da lavoro dipendente che, di conseguenza, viene equiparata a quella attualmente vigente per i pensionati.

Riduzione detrazioni per redditi superiori a 50 mila euro

Ulteriore misura che interviene sulla disciplina dell'IRPEF, riguarda i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro (al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze), per i quali, l'art. 2 del nuovo decreto prevede una riduzione di 260 euro della detrazione complessivamente spettante per il 2024. Tale riduzione interessa:

- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
- i premi d'assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'art. 119 c. 4 DL 34/2020.

Si evidenzia, inoltre, che con l'approvazione della versione definitiva del decreto legislativo pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303, le donazioni effettuate a favore di ONLUS, delle associazioni che si occupano di iniziative umanitarie (religiose o laiche) e degli enti del terzo settore, non saranno sottoposte alla decurtazione di 260 euro. Detti soggetti, sono stati esclusi dall'elenco di cui al suindicato art. 2 con una modifica del testo del decreto approvato in esame preliminare.

Altre misure in tema d'imposte sui redditi e nuove assunzioni

Per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni sono previste nuove agevolazioni per incentivare le assunzioni nel corso del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Il beneficio previsto dall'art. 4, si sostanzia in una **maggiorazione**, ai fini della determinazione del reddito, **del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all'incremento occupazionale**. L'agevolazione potrà essere fruita dagli operatori economici che hanno esercitato l'attività nel 2023 per almeno 365 giorni. Ciò, in quanto, l'impresa deve trovarsi in condizioni di normale operatività, stante la necessità di realizzare incrementi occupazionali.

Ne consegue che la maggiorazione del costo è preclusa alle società ed agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.

Soggetti beneficiari:

- a) Titolari di reddito d'impresa, di cui all'art. 73 TUIR
- b) Imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali
- c) Società di persone ed equiparate ai sensi dell'art. 5 TUIR
- d) Esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 54 TUIR

Il summenzionato art. 4, contiene anche indicazioni in merito alla determinazione del costo riferibile all'incremento occupazionale, precisando che, quest'ultimo, rileva a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024 per i soggetti solari) sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente (2023).

LEGGE DI BILANCIO 2024

La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303. Di seguito si esaminano alcuni temi di rilievo per l'area lavoro di interesse per aziende.

Cuneo fiscale

Le norme riconoscono in via eccezionale, anche per i periodi di paga **dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024** ed in continuità con quanto disposto dal (Decreto Lavoro) DL 48/2023, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, **un esonero**, senza effetti sul rateo di tredicesima, **sulla quota dei contributi previdenziali** per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore del:

- **6%**, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di **2.692 euro**, al netto del rateo di tredicesima;
- **7%** a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di **1.923 euro**, al netto del rateo di tredicesima.

Si sottolinea altresì che, rispetto alla misura agevolata prevista per il 2022 dalla legge di Bilancio, per il 2024, ai fini del calcolo, i massimali mensili di riferimento - 2.692 e 1.923 euro - dovranno essere considerati al netto del rateo di tredicesima ovvero che l'importo della tredicesima non rileverà per la quantificazione della retribuzione imponibile considerata come limite di spettanza dell'esonero e **la stessa tredicesima non beneficia della riduzione contributiva**.

Nuovi limiti di esenzione per i fringe benefits

Per il **2024, in deroga** a quanto previsto dall'art. 51, comma 3 del TUIR, in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore ad euro 258,23 nel periodo d'imposta, **non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1.000:**

- il **valore dei beni ceduti e dei servizi prestati** ai lavoratori dipendenti;
- le **somme erogate o rimborsate** agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il **pagamento delle utenze domestiche** del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica, del gas naturale, delle **spese per l'affitto della prima casa** nonché per gli **interessi sul mutuo relativo alla prima casa**.

Il predetto **limite** di esenzione è **umentato ad euro 2.000** (per il 2023 il limite era fissato ad euro 3.000) per i **lavoratori dipendenti con figli**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, **fiscalmente a carico** (ex art. 12, comma 2, TUIR).

Riguardo alla nozione di figli fiscalmente a carico, si ricorda che, in base all'art. 12, c. 2, TUIR, sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a 24 anni (per il computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli oneri

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

deducibili). Al fine del beneficio, secondo l'interpretazione già seguita dall'Agenzia delle entrate in relazione alla precedente norma transitoria (concernente il periodo di imposta 2023), la condizione a cui è subordinato il limite più elevato è soddisfatta anche qualora il figlio sia a carico ripartito con l'altro genitore nonché qualora il lavoratore non benefici della detrazione fiscale per il figlio a carico in ragione del riconoscimento (in relazione al medesimo figlio) dell'assegno unico e universale per i figli a carico. Inoltre, sono esplicitamente ricompresi nell'ambito dell'articolo 6 i figli fiscalmente a carico nati fuori del matrimonio o adottivi o affidati.

Per vedersi **applicato** il limite di esenzione più alto di euro 2.000, i lavoratori interessati devono dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli. Da parte loro, i datori di lavoro provvedono all'attuazione della disposizione in esame previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Premi di risultato: confermata aliquota 5%

La Legge di Bilancio (art. 1 comma 18) **conferma anche per l'anno 2024** la riduzione (5%) dell'aliquota Irpef a titolo di imposta sostitutiva sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti relative ai premi di produttività.

Il premio di risultato "detassato" (introdotto nella versione attuale dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208) prevede la possibilità di applicare su somme riconosciute a titolo premiale un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.

L'aliquota agevolata (5% per il 2024) è applicabile a fronte premi di risultato, erogati in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'art. 51 D.Lgs. 81/2015, di ammontare variabile (comunque entro un limite complessivo "premile" per singolo lavoratore non superiore a euro di 3.000 euro lordi elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro) la cui corresponsione sia legata:

- ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con specifico decreto del Ministero del Lavoro,
- alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Il particolare regime fiscale di "detassazione" trova applicazione esclusivamente per i titolari di reddito di lavoro dipendente (nell'anno precedente l'erogazione del premio) di ammontare non superiore ad euro 80.000.

"Detassazione" lavoro notturno e festivo settore turistico – alberghiero

Al fine di contrastare la mancanza di offerta di lavoro e la conseguente carenza di personale nel **settore turistico ricettivo e termale**, la legge di Bilancio 2024 (art. 1, c. 21) prevede che, dal 1° gennaio 2024 fino al 30 giugno 2024 ai lavoratori dipendenti del settore privato del settore turistico alberghiero (inclusi gli stabilimenti termali), titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a euro 40.000, sia riconosciuto un **trattamento integrativo speciale**, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario (ai sensi del [D.Lgs. 66/2003](#)), effettuato nei giorni festivi.

Il Datore di lavoro provvede al riconoscimento del trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023 e compensa il credito così maturato nel Mod. F24.

Contrasto all'evasione nel settore del lavoro domestico

La Legge di Bilancio 2024 dispone, per contrastare l'evasione nel settore del lavoro domestico, che l'**Agenzia delle Entrate** e l'**INPS** realizzino la **piena interoperabilità delle proprie banche dati**.

Tale attività di cooperazione sarà realizzata d'intesa tra le amministrazioni, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate.

Inoltre, al fine di favorire l'adempimento spontaneo delle obbligazioni a carico del contribuente (pagamento dell'IRPEF), viene disposto che l'Agenzia delle Entrate metta **a disposizione del lavoratore domestico i dati acquisiti dall'INPS**. Tali informazioni saranno utilizzate anche per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per segnalare eventuali anomalie al medesimo contribuente.

Infine, viene previsto che l'Agenzia delle Entrate e l'INPS:

- effettuino attività di **analisi del rischio** e **controlli sui dati retributivi e contributivi**, anche comunicati in fase di assunzione;

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

- realizzino interventi volti alla corretta **ricostruzione della posizione reddituale e contributiva** dei lavoratori domestici.

Congedo parentale

La Legge di Bilancio 2024 interviene nuovamente sull'articolo 34, comma 1, primo periodo del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs n. 151/2001) in tema di **congedo parentale**.

L'articolo 1, comma 179 della Legge di Bilancio 2024 dispone, per i **genitori** che fruiscono **alternativamente** del congedo parentale, in aggiunta all'attuale previsione di un'indennità pari all'80% della retribuzione per un mese:

- il riconoscimento di un'**indennità pari al 60%**, in luogo dell'attuale 30%;
- **per un mese;**
- **entro il sesto anno di vita del bambino.**

Non varia, pertanto, la durata massima del congedo parentale.

Per il solo **anno 2024** la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è **pari all'80%** della retribuzione, invece che al 60%.

La disposizione in esame si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità (Capo III, D.Lgs n. 151/2001) o, in alternativa, di paternità (Capo IV, D.Lgs n. 151/2001).

I successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di vita del bambino, rimangono indennizzati al 30%.

Decontribuzione delle lavoratrici con figli

È riconosciuto un esonero dal versamento del 100% dei contributi IVS a carico lavoratrice:

- per il periodo **dal 01/01/2024 al 31/12/2026**;
- a favore delle lavoratrici madri con almeno 3 figli;
- titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, esclusi i rapporti di lavoro domestico;
- nel limite massimo di € 3.000 all'anno, riproporzionati su base mensile (250 €);
- fino al compimento del 18° anno di vita del figlio più piccolo.

In misura sperimentale, **per il solo 2024**, l'esonero è riconosciuto a favore delle **lavoratrici madri con almeno 2 figli fino al compimento del 10° anno di vita del figlio più piccolo**.

La misura è cumulabile con l'esonero contributivo del 6% o del 7%.

Decontribuzione assunzione lavoratrici vittime di violenza

I commi da 191 a 193 dell'articolo 1, della Legge di Bilancio 2024, riconoscono uno **sggravio contributivo totale** in favore dei datori di lavoro privati, che, nel triennio 2024-2026, assumono **donne disoccupate vittime di violenza**, beneficiarie del reddito di libertà.

E' riconosciuto un esonero dal versamento del 100% dei contributi IVS a carico azienda, con esclusione dei premi Inail, fino ad un importo massimo di € 8.000 riparametrato su base mensile.

L'esonero spetta:

- per le assunzioni effettuate nel triennio 2024 - 2026;
- per un anno dalla data di assunzione, se questa avviene con contratto a termine, anche in somministrazione;
- per ulteriori 6 mesi (18 mesi complessivi) in caso di trasformazione a tempo indeterminato;
- per due anni dalla data di assunzione, se questa avviene con contratto a tempo indeterminato.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI LAVORO S.R.L.